

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 56

(Norme finali)(3)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 165/2001 e del decreto legislativo 267/2000.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017, tra le amministrazioni del Comparto unico rientra anche l'Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef), di cui all'articolo 6, commi 66 e 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001); a decorrere da tale data al personale dell'Agenzia si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale regionale.

(52)

3. L'Albo di cui all'articolo 2 è attivato dall'1 gennaio 2019; le amministrazioni del Comparto unico comunicano, in sede di prima applicazione, i dati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 riferiti all'1 novembre 2018, entro l'1 dicembre 2018.

(1)(5)(12)(26)(31)

4.

(ABROGATO)

(6)(13)(27)(32)

5.

(ABROGATO)

(7)(14)(28)(33)

6.

(ABROGATO)

(34)

7. Le amministrazioni del Comparto unico provvedono, entro il 31 gennaio 2017, alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, riferite al personale dirigenziale, mediante riordino delle relative competenze, in un'ottica di razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche a seguito di:

a) accorpamento di uffici e introduzione di parametri di virtuosità nel rapporto fra personale assegnato e numero di dirigenti derivante anche dall'analisi dei compiti istituzionali e delle fondamentali competenze che individuano le missioni della singola amministrazione con l'obiettivo della riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, soprattutto laddove vi sia il trasferimento di funzioni ad altre amministrazioni/UTI;

b) eventuali nuovi processi attribuiti all'amministrazione anche con riferimento alle UTI.

8.

(ABROGATO)

(35)

9.

(ABROGATO)

(8)(15)(29)(36)

10. L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto di cui all'articolo 17 è operativo dall'1 marzo 2017.

(2)

11.

(ABROGATO)

(37)

12.

(ABROGATO)

(38)(48)

13. Nell'ipotesi di disciplina contrattuale dell'area quadri deve, in ogni caso, essere rispettato il principio inderogabile d'invarianza della spesa rispetto al finanziamento delle posizioni organizzative e delle posizioni di alta professionalità complessivamente considerate all'atto dell'entrata in vigore della predetta disciplina negoziale.

14. In sede di contrattazione collettiva vanno adeguatamente valutate, con definizione di opportune soluzioni di competenza della contrattazione stessa, le problematiche connesse alle peculiari funzioni svolte dal personale operante presso la Protezione civile della Regione. In ogni caso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione può, in caso di emergenze e calamità o, comunque, di attività particolari da svolgere al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, autorizzare, con proprio decreto e a valere sulle risorse a disposizione della Protezione civile medesima, tramite il Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), l'effettuazione di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti temporali e di budget; su dette risorse possono, altresì, gravare voci stipendiali accessorie del personale della Protezione civile finalizzate a rendere flessibile la gestione del rapporto di lavoro in coerenza con gli obiettivi istituzionali della Protezione civile medesima, in applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), e ,in particolare, dell'articolo 11, comma 1, lettera e).

(20)

15. Ai fini della definizione degli incrementi retributivi riferiti al triennio contrattuale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 2016-2018, si fa riferimento, per la determinazione dei valori economici da destinare, al tasso inflattivo annuale calcolato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri

dell'Unione europea (IPCA) elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il tasso inflattivo adottato in sede di rinnovo contrattuale opera, quale base di calcolo, sul monte salari annuo rilevato al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Per quanto riguarda la Regione, restano confermati gli stanziamenti di risorse per il triennio contrattuale 2016-2018 già operati con la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.

(10)

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali un fondo da concedere ed erogare entro il 30 settembre di ciascun anno per la copertura degli oneri che gli enti locali medesimi sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita in misura pari agli oneri preventivati nell'anno di competenza e dichiarati con le modalità di cui al comma 17; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

17. Per la finalità prevista dal comma 16, gli enti locali presentano all'Ufficio unico, entro il 30 giugno di ciascun anno, domanda indicante il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri preventivati per il trattamento economico dell'intero anno; qualora nel corso dell'anno vi siano variazioni dei beneficiari, gli enti nuovi beneficiari presentano la domanda all'Ufficio unico entro quindici giorni dall'attivazione dell'aspettativa, per la copertura degli oneri limitatamente al periodo residuo nell'anno di riferimento. Gli enti locali beneficiari del riparto di cui al comma 16 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando, entro il 31 marzo di ciascun anno, la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno di competenza per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 16 e 17 sono definiti nel quadro delle leggi di stabilità a valere sulla quota annuale spettante agli enti locali e su altre quote del bilancio regionale.

19. La Regione, le UTI, i Comuni partecipanti alle medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali possono procedere, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso, per i soli anni 2019 e 2020, anche quello dirigente, nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; ai fini

del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI. In relazione alle assunzioni, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni partecipanti alle medesime, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per dette assunzioni il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI.

(4)(9)(18)(22)(39)(46)(47)

19 bis. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 3, le Amministrazioni del Comparto unico, nei limiti della propria specifica facoltà assunzionale, sono autorizzate a disporre, a mezzo di accordo tra le medesime, la cessione di spazi assunzionali previo nulla osta rilasciato dall'Ufficio unico.

(43)

19 ter. Al procedimento di cui al comma 19 bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

(44)

20.

(ABROGATO)

(19)(23)

20 bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio-assistenziali nell'ambito delle piante organiche aggiuntive fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/2015.

(16)

20 ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale della polizia locale anche oltre il limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/2015.

(17)

21. Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane in relazione all'accorpamento delle strutture organizzative e all'omogeneizzazione della qualità dei servizi, con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva e quindi nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità vigente per gli enti del Comparto unico, la Regione, le UTI e i Comuni rideterminano le dotazioni organiche del personale entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

(11)(24)(41)(42)(49)

22. Il 50 per cento delle posizioni che risultano vacanti al termine del processo di rideterminazione di cui al comma 21, anche considerate in modo complessivo rispetto ai profili professionali, possono essere coperte in un'unica soluzione attraverso un corso concorso riservato ai dipendenti degli enti interessati da concludersi entro il 31 dicembre 2024. Non sono ammesse graduatorie di idoneità sia per la selezione di accesso al corso concorso sia per il corso concorso medesimo.

(21)(25)(30)(45)(50)(51)(53)(54)

23. Alla disciplina di cui ai commi 21 e 22 si applica l'articolo 19, comma 4.

24.

(ABROGATO)

(40)

25. Il personale dipendente a tempo indeterminato, dirigente sindacale, delle amministrazioni del Comparto unico che, per effetto della legge regionale 26/2014, è interessato da procedimenti di mobilità non volontaria a seguito del trasferimento delle funzioni all'Amministrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e

che, al momento del trasferimento, risulti già collocato in posizione di distacco sindacale retribuito e/o di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi e per gli effetti dell'Accordo quadro sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli enti locali del Comparto unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 13 febbraio 2006, oppure in posizione di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), fruita anche simultaneamente e in modo parziale assieme ad altri istituti previsti dal citato Accordo quadro, continua a fruire senza soluzione di continuità del distacco sindacale retribuito e/o dell'aspettativa non retribuita sino alla scadenza del mandato sindacale come regolato dalle Organizzazioni sindacali di appartenenza.

26. Il comma 25 si applica anche al personale già trasferito all'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 26/2014, e successive modifiche e integrazioni.

27. Le disposizioni di cui ai commi 25 e 26, che non comportano oneri aggiuntivi per il sistema Comparto unico, rimangono in essere fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo quadro sulle libertà sindacali del sistema Comparto unico, per la cui definizione la delegazione trattante convocherà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto unico.

Note:

1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, L. R. 18/2016

2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, L. R. 18/2016

3 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

4 Integrata la disciplina del comma 19 da art. 22, comma 2, L. R. 9/2017

5 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 15/2017

6 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 15/2017

7 Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 15/2017

- 8** Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 15/2017
- 9** Parole aggiunte al comma 19 da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 15/2017
- 10** Integrata la disciplina del comma 15 da art. 11, comma 6, L. R. 31/2017
- 11** Parole sostituite al comma 21 da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
- 12** Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 5, lettera g), L. R. 44/2017
- 13** Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 5, lettera h), L. R. 44/2017
- 14** Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 5, lettera i), L. R. 44/2017
- 15** Parole sostituite al comma 9 da art. 10, comma 5, lettera j), L. R. 44/2017
- 16** Comma 20 bis aggiunto da art. 10, comma 5, lettera k), L. R. 44/2017
- 17** Comma 20 ter aggiunto da art. 10, comma 5, lettera k), L. R. 44/2017
- 18** Comma 19 interpretato da art. 10, comma 22, L. R. 44/2017
- 19** Comma 20 interpretato da art. 10, comma 22, L. R. 44/2017
- 20** Parole aggiunte al comma 14 da art. 5, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 12/2018
- 21** Parole sostituite al comma 22 da art. 5, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 12/2018
- 22** Parole sostituite al comma 19 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 17/2018
- 23** Comma 20 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 17/2018
- 24** Parole sostituite al comma 21 da art. 12, comma 4, lettera c), L. R. 20/2018
- 25** Comma 22 sostituito da art. 12, comma 4, lettera d), L. R. 20/2018
- 26** Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 22/2018
- 27** Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2018

- 28** Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 22/2018
- 29** Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 22/2018
- 30** Comma 22 ripristinato da art. 1, comma 2, L. R. 26/2018 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 20/2018, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 20/2018. Il termine entro cui si concludono le procedure del presente comma è fissato al 31/12/2019, come disposto dall'art. 1, c. 2, L.R. 26/2018.
- 31** Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera z), numero 1), L. R. 26/2018
- 32** Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
- 33** Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
- 34** Comma 6 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
- 35** Comma 8 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
- 36** Comma 9 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
- 37** Comma 11 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 2), L. R. 26/2018
- 38** Parole sostituite al comma 12 da art. 3, comma 1, lettera z), numero 3), L. R. 26/2018
- 39** Parole sostituite al comma 19 da art. 3, comma 1, lettera z), numero 4), L. R. 26/2018
- 40** Comma 24 abrogato da art. 3, comma 1, lettera z), numero 5), L. R. 26/2018
- 41** Parole aggiunte al comma 21 da art. 107, comma 1, lettera k), L. R. 9/2019
- 42** Parole sostituite al comma 21 da art. 107, comma 1, lettera k), L. R. 9/2019
- 43** Comma 19 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019
- 44** Comma 19 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019
- 45** Parole sostituite al comma 22 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 13/2019

46 Parole sostituite al comma 19 da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

47 Parole sostituite al comma 19 da art. 10, comma 13, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

48 Comma 12 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 9/2020

49 Parole sostituite al comma 21 da art. 10, comma 3, L. R. 15/2020

50 Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 4, L. R. 15/2020

51 Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

52 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

53 Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

54 Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 6, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.